

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PROGETTO NAZIONALE "TESSERE SMART SHARE"**

TRA


L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo;

E

L'Associazione Nazionale Malati Reumatici- Onlus, di seguito ANMAR, con sede legale in Roma, Via R.R. Garibaldi, n. 40, Codice Fiscale ..., nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore di ANMAR, dott.ssa Silvia Tonolo;

PREMESSO CHE

- ANMAR, costituita da un gruppo di pazienti e medici in rappresentanza dei malati reumatologici, ha la mission di diffondere e favorire la conoscenza delle malattie reumatiche presso la Società, le Istituzioni sanitarie e le Autorità nazionali nonché di favorire il miglioramento dei processi di cura del paziente reumatologico anche attraverso lo sviluppo di sistemi digitali innovativi che riducano le criticità ospedale- territorio;
- ANMAR è promotore del progetto nazionale "Tessere Smart Share" (di seguito denominato anche "Progetto") supportato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR), dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) e da Federfarma con la supervisione del Centro Nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Tale progetto è finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico sperimentale di interoperabilità tra le piattaforme esistenti in sanità che consenta il dialogo e la condivisione del dato medico su una piattaforma condivisa tra tutti gli attori interessati alla salute del singolo paziente reumatico ed ha lo scopo di assicurare: equità di accesso alle cure nei territori remoti; una migliore continuità della cura attraverso il confronto multidisciplinare; una migliore qualità di vita dei pazienti reumatici;
- l'Azienda, con nota prot. n. 17610 del 18.03.2021, ha manifestato la volontà di aderire alla realizzazione in partnership con ANMAR del progetto sperimentale "Tessere SmartShare" al fine di porre il paziente reumatico al centro del sistema sanitario, ancor di più in virtù delle criticità emerse durante l'emergenza sanitaria in corso, utilizzando la telemedicina e la sanità digitale per trasferire il trattamento dall'ospedale al territorio e migliorare, quindi, la qualità e l'efficienza delle cure, garantendo il rispetto delle policy di trattamento dei dati sensibili e personali nonché l'affidabilità del dato stesso;
- Come emerge dalle attuali linee programmatiche del Ministero della Salute e anche a livello internazionale, la telemedicina e le tecnologie digitali rappresentano il fattore chiave per supportare insieme di operatori sanitari e sociali frammentati in diverse strutture sul territorio che gestiscono cittadini-pazienti *engaged* rispetto al percorso di cura; in tale ottica, la sanità digitale deve essere considerata la migliore soluzione possibile per rispondere alle esigenze di salute in termini di efficienza, attenzione alla persona e contenimento dei costi.



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la definizione dei principi e delle linee di indirizzo per la collaborazione delle Parti al progetto "TESSERE SMART SHARE".

Il Progetto prevede la realizzazione di un sistema che consenta il dialogo e la condivisione del dato medico su una piattaforma condivisa tra tutti gli attori interessati alla salute del singolo paziente reumatologico.

Il sistema, nel rispetto e nei limiti della normativa sul trattamento dei dati sensibili e personali, sarà alimentato dagli operatori sanitari/sociali e dai cittadini, previa acquisizione della loro adesione e del necessario consenso informato da parte dei pazienti e sarà in grado di leggere informazioni dai sistemi gestionali esistenti, specifici di ogni organizzazione, pur conservando e mantenendo la piena autonomia dagli stessi.

Ogni utente potrà accedere mediante credenziali, gestite da una intuitiva console di gestione centralizzata della piattaforma con amministrazione demandata al personale della singola organizzazione.

ART. 3 - Condizioni generali e disposizioni in materia di protezione dei dati personali

La realizzazione del Progetto e la partecipazione allo stesso da parte dell'Asl di Rieti sono vincolate e subordinate al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali e al previo parere del Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Asl di Rieti.

Nell'ambito dell'esecuzione del progetto, le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, oggetto del presente Accordo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono tenute alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella sopra citata normativa.

Le Parti devono assicurare che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa sopra citata e posta alla base dell'Accordo e devono osservare, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE e del Codice.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si impegnano a scambiarsi tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente

occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Tutti i dati acquisiti nel corso del progetto resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità della ASL Rieti.

ART. 4 - Ruoli e responsabilità

ANMAR, ideatore del progetto, è portatore dei bisogni assistenziali dei pazienti reumatologici e promotore di modelli organizzativi assistenziali che possano favorire la presa in carico globale del paziente, nei diversi setting assistenziali, da parte degli operatori sanitari anche al fine di aumentare l'empowerment del paziente nella gestione della malattia.

ANMAR si fa carico del processo di individuazione della soluzione tecnologica necessaria all'attuazione del progetto nonché di tutti gli strumenti economici e non necessari allo sviluppo dello stesso (es. sviluppo piattaforma, installazione, manutenzione e aggiornamento del sistema ecc.).

ANMAR altresì si impegna a condividere con i partner informazioni, dati e quanto altro utile per lo sviluppo del progetto.

La ASL di Rieti, quale Azienda pilota del progetto, costituisce laboratorio nazionale per la realizzazione di tale progetto sperimentale di interoperabilità di sistemi mettendo a disposizione le proprie piattaforme informatiche dedicate alla gestione dei pazienti reumatici.

ANMAR, si fa carico di supportare la ASL di Rieti e in particolare i sistemi informatici dell'Azienda nel processo di implementazione della piattaforma anche attraverso azioni di formazione agli operatori sanitari e non che impiegheranno lo strumento per la gestione dei pazienti reumatologici.

L'infrastruttura Hardware della Piattaforma Smart Share, comprensiva dei relativi servizi di manutenzione e sicurezza, saranno di proprietà della ASL di Rieti, la quale li acquisirà a titolo interamente gratuito, previ i necessari adempimenti all'uso previsti dalla legge.

L'adesione e la partecipazione al progetto da parte della ASL di Rieti non comportano alcun impegno di spesa in capo alla medesima.

ART. 5 - Durata

Il presente Accordo quadro ha durata biennale, pari alla durata del progetto, con possibilità di rinnovo previo consenso scritto delle Parti.

ART. 6 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro. In caso di mancata risoluzione amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



Associazione Nazionale Malati Reumatici- Onlus

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Tonolo

